

Comune di Poggio Nativo

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI
FISCALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 3 del 26/01/2017

Articolo 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, D. Lgs. n. 446/97, in attuazione dell'articolo 6 ter, DL n. 193/16, convertito con modificazioni nella legge n. 225/16, ha ad oggetto la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento non riscosse notificate fino al 31 dicembre 2016.

2. A tale fine, si considerano le ingiunzioni spedite entro la medesima data, anche se ricevute oltre il 31 dicembre 2016.

Art. 2

Periodo d'imposta oggetto della sanatoria.

1. E' ammessa la definizione agevolata per i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 01/01/2000 al 31/12/2016.

Articolo 3

Ambito soggettivo e oggettivo.

1. Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i debitori ai quali siano state notificate le ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1, compresi i soggetti che hanno dilazioni di pagamento in corso o decadute.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31/12/2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

3. Rientrano nella definizione agevolata tutte le entrate riscuotibili tramite ingiunzione di pagamento, con eccezione delle entrate di cui all'articolo 6, c. 10, D.L. n. 193/16.

4. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. In caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita.

Articolo 4

Effetti della definizione agevolata.

1. Per effetto della definizione agevolata non sono dovute le somme a titolo di sanzione.

2. Le somme già pagate a titolo di sanzione non sono ammesse in deduzione dall'importo derivante dalla definizione agevolata.

3. Restano dovute le somme addebitate a titolo di sorte capitale, interessi, spesa di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

4. In caso di definizione agevolata delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, è dovuto l'importo della sanzione, oltre alle spese di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

Articolo 5

Procedura.

1.Per chiedere la definizione agevolata, il debitore deve presentare istanza, redatta su modulo messo a disposizione dal comune o dal concessionario, entro e non oltre il 31 marzo 2017.

2.Entro il 31 maggio 2017 il concessionario della riscossione, rappresentato dalla società Andreani Tributi s.r.l., trasmette al debitore la comunicazione contenente l'importo da versare, nel numero delle rate indicate nell'istanza e secondo la regolamentazione comunale, ovvero il rigetto motivato dell'istanza di definizione agevolata.

3.La scadenza della prima o unica rata è fissata al giorno 30 giugno 2017.

4.In caso di somme superiori a 500 euro, è possibile scegliere il pagamento in un massimo di 5 rate di pari importo, scadenti alla fine dei mesi di giugno, settembre e novembre 2017 e dei mesi di gennaio e marzo 2018).

5.In tal caso, sono dovuti gli interessi di dilazione pari al saggio legale.

Articolo 6

Servizi di ausilio per il debitore.

1.Il concessionario della riscossione, al fine di facilitare gli adempimenti previsti nel presente regolamento, invia ai debitori una comunicazione per posta ordinaria contenente una informativa sulla definizione agevolata nonché l'invito ad aderire alla stessa, con allegati l'istanza di adesione e il modulo di pagamento precompilati.

2.Nel caso di mancato invio o di mancata ricezione nei termini della comunicazione di cui al presente articolo, il contribuente non è esentato dalla obbligatorietà della istanza di adesione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, da presentarsi entro il 31 marzo 2017.

3.Il concessionario della riscossione mette a disposizione dei soggetti interessati i dati rilevanti ai fini della definizione agevolata attraverso la consultazione dell'area dedicata del proprio sito e servizi di call center dedicati.

Articolo 7

Rigetto dell'istanza.

1.Il concessionario della riscossione provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e nell'ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le stesse con provvedimento motivato.

Articolo 8

Momento di perfezionamento.

1.La manifestazione di volontà dell'adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo della prima o unica rata.

Articolo 9

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.

1.In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

2. In tal caso, il concessionario della riscossione procede al recupero coattivo dell'intero importo del debito originario, al netto delle somme versate dal debitore.

Articolo 10

Rapporti con le dilazioni in corso.

1. Per i debiti oggetto di dilazioni in essere al primo gennaio 2017, inclusi nell'istanza di definizione, sono sospesi i termini di pagamento delle rate in scadenza tra il primo febbraio 2017 e il 30 giugno 2017.

2. Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata comporta la revoca della dilazione in essere al primo gennaio 2017.

Articolo 11

Giudizi pendenti.

1. Con il perfezionamento della definizione agevolata, il debitore si obbliga a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto le partite definite, con la presentazione di una istanza di cessazione della materia del contendere e conseguente integrale compensazione delle spese di lite.

Articolo 12

Procedure di riscossione in corso.

1. Con la presentazione dell'istanza non possono essere avviate nuove attività esecutive e quelle in corso non possono proseguire.

2. Con la presentazione dell'istanza non possono essere iscritti fermi amministrativi e ipoteche; restano salvi quelli già iscritti.

Articolo 13

Prescrizione e decadenza.

1. I termini di prescrizione e decadenza collegati al recupero delle somme oggetto della definizione agevolata sono sospesi con la presentazione dell'istanza.

2. I termini suddetti riprendono a decorrere a partire dal primo gennaio 2019

Articolo 14

Modalità di pagamento.

1. Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata si effettua mediante bonifico o con versamento a mezzo di bollettino postale su apposito conto corrente intestato al Comune.

2. È escluso il pagamento con il modello F24.

Articolo 15

Discarico di somme.

1. Il concessionario della riscossione, entro il 31 dicembre 2018, effettua il discarico delle somme oggetto della definizione agevolata, e ne dà rendicontazione al comune.

Art. 16
Pubblicità.

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Art. 17
Norme finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 18
Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune entro trenta giorni dalla sua adozione.